

ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEL CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI, DEL GESSO E RELATIVI MANUFATTI, DELLE MALTE E DEI MATERIALI DI BASE PER LE COSTRUZIONI - CONCRETO

In data 27 gennaio 1999, in Roma

tra

FEDERMACO (Federazione italiana dei materiali di base per le costruzioni) per mandato ricevuto dalle aderenti Associazioni Aitec e Ca.Ge.Ma

e

- FENEAL UIL
- FILCA CISL
- FILLEA CGIL

quali parti unitariamente intese, fonti istitutive del Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni rispettivamente per le imprese e per i lavoratori

- vista la legge 8 agosto 1995 n.335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- preso atto delle modificazioni apportate dalla suddetta legge al D.Lgs.21 aprile 1993 n.124 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, di seguito per brevità indicato come Decreto;
- in conformità e al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto nell'art.46 del CCNL 30 settembre 1994 e nella successiva intesa sulla previdenza complementare intervenuta il 6 marzo 1997 in sede di rinnovo della parte economica del precitato CCNL;
- al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale obbligatoria;
- in considerazione del preminente ruolo che la Legge sulla previdenza complementare attribuisce alla contrattazione collettiva tra le parti sottoscrittrici il presente accordo;

si concorda:

di istituire il Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori delle industrie del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, coperti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni (CONCRETO). Detto Fondo, a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, non ha fine di lucro ed ha lo scopo esclusivo di erogare trattamenti pensionistici complementari, in aggiunta a quanto previsto dal sistema obbligatorio pubblico. Ciò nel presupposto che il Fondo nazionale di categoria è lo strumento più idoneo a soddisfare le esigenze previdenziali dei lavoratori delle industrie di cui al presente Accordo, secondo i criteri di seguito stabiliti e che si intendono assumere nel progetto di Statuto e nei Regolamenti elettorali in sede di costituzione del Fondo stesso, su iniziativa delle parti firmatarie.

1. Costituzione

1.1 Il Fondo sarà costituito come Associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera b) del Decreto. Le Parti concordano nel ritenere che il Fondo sarà disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti pro-tempore, dallo Statuto e dai Regolamenti elettorali, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Soci del Fondo

2.1 Al Fondo saranno associati:

a) i lavoratori dipendenti da Aziende il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal C.c.n.l. 30 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito indicato per brevità come "Contratto") nonché i lavoratori dipendenti da imprese controllate, ai sensi dell'art.2359 c.c., dalle predette Aziende, o da imprese controllanti le Aziende medesime, cui è applicato l'anzidetto Contratto, che abbiano superato il relativo periodo di prova e siano titolari di contratto individuale:

- a tempo indeterminato, anche part-time;
- a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
- di formazione e lavoro;
- di apprendistato;

b) le imprese che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo;

c) i percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia erogate dal Fondo.

2.2 Potranno divenire soci del Fondo i lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, dipendenti dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti, direttamente e indirettamente, il presente accordo;

2.3 Previo accordo sindacale, potranno essere associati al Fondo i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art.47 legge n.428/1990, abbiano perso i requisiti di cui sopra e sempre che per il settore dell'azienda accipiente non operi analogo fondo di previdenza complementare;

2.4 Al Fondo potranno altresì essere associati i lavoratori, con tipologie di contratto individuale di cui al punto 2.1, lett.a), dipendenti da imprese controllate, (cfr. art.2359 c.c.), da aziende già socie del Fondo ai sensi della lett.b) del punto 2.1 anche se non disciplinati dal Contratto. L'associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese, fermo restando la volontarietà dell'adesione, dovrà comunque essere preventivamente autorizzata con apposito accordo delle parti firmatarie del presente Accordo.

2.5 Potranno divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applicano il Contratto anche quando già iscritti a fondi o casse costituiti prima della data di sottoscrizione del presente Accordo, sempreché la confluenza nel Fondo risulti da intese sottoscritte dalle rispettive Aziende e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, sia altresì deliberata dai competenti organi del fondo o cassa preesistenti e sia autorizzata dal Consiglio d'amministrazione del Fondo.

La confluenza nel Fondo esclude l'applicabilità delle discipline previste dai fondi di provenienza.

3. Organi del Fondo

3.1 Il Fondo avrà i seguenti organi:

- l'Assemblea dei soci delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori contabili.

3.2 La rappresentanza di imprese e lavoratori negli organi del Fondo sarà disciplinata secondo il principio di pariteticità e sarà costituita, nei rispettivi ambiti, su base elettiva secondo le norme dei Regolamenti elettorali e dello Statuto che sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante.

4. Assemblea dei delegati

- 4.1 L'Assemblea è costituita da un massimo di 30 soci delegati, metà dei quali eletti in rappresentanza delle imprese e l'altra metà in rappresentanza dei lavoratori.
- 4.2 La rappresentanza dei lavoratori nell'Assemblea sarà espressa secondo le modalità previste dal regolamento elettorale tenendo conto delle esigenze di rappresentatività territoriale e/o dei vari settori di appartenenza dei lavoratori interessati.
Alla elezione si procederà mediante liste di candidati, presentate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Accordo e/o da almeno il 10% dei lavoratori soci, formate secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.
- 4.3 La rappresentanza delle imprese nell'Assemblea sarà costituita da delegati eletti della lista presentata da Federmaco.
- 4.4 Lo Statuto del Fondo stabilirà le modalità di convocazione dell'Assemblea, i "quorum" necessari per la validità delle decisioni, le materie di competenza.
- 4.5 Le prime elezioni verranno indette raggiunto un numero minimo di 4000 lavoratori aderenti.

5. Consiglio di Amministrazione

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è formato su base paritetica da 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza delle imprese e 3 in rappresentanza dei lavoratori iscritti al Fondo.
I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed almeno un terzo di essi deve anche possedere i requisiti di professionalità prescritti dai decreti attuativi della legge.
- 5.2 I rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvederanno, separatamente, alla elezione dei propri 3 consiglieri votando le apposite liste di candidati presentate da ciascuna delle due parti firmatarie del presente Accordo o da almeno un terzo dei delegati in Assemblea di ciascuna parte.
- 5.3 I "quorum" delle deliberazioni e i compiti saranno indicati nello Statuto.
- 5.4 L'incarico di Consigliere di Amministrazione non dà diritto a compensi, indennizzi o a percepire gettoni di presenza a carico del Fondo per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

6. Presidente e Vicepresidente

- 6.1 Il Presidente ed il Vicepresidente del Fondo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, alternativamente fra quelli eletti in rappresentanza dei lavoratori e quelli eletti in rappresentanza delle imprese.
- 6.2 I mandati di Presidente e di Vice presidente non danno diritto a compensi, indennizzi o a percepire gettoni di presenza a carico del Fondo.

7. Collegio dei Revisori contabili

- 7.1 Il Collegio dei Revisori contabili è composto da 2 componenti effettivi e 2 supplenti, designati separatamente, due in rappresentanza dei lavoratori soci e due in rappresentanza delle imprese ed unitariamente eletti dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3.
- 7.2 Il Collegio sarà presieduto dal componente nominato in rappresentanza della parte che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. Comitato paritetico delle Organizzazioni Fondatrici

- 8.1 Lo Statuto prevederà, nell'ambito delle indicazioni di cui agli orientamenti statutari emanati dalla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione, un Comitato paritetico delle Organizzazioni Fondatrici, nel numero complessivo di 6 rappresentanti designati nei rispettivi ambiti dalla Organizzazione datoriale e da quelle dei lavoratori che hanno dato vita al Fondo.
- 8.2 Il Comitato adempirà ai compiti consultivi previsti al fine di contribuire al migliore andamento dell'Associazione e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Organizzazioni Fondatrici.
Il Comitato sarà informato delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei relativi ordini del giorno e potrà fornire al Consiglio il proprio parere, comunque non vincolante, in ordine agli indirizzi generali del Fondo così come previsti dallo Statuto.
Il parere, ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere fornito nel tempo indicato dallo stesso Consiglio.
- 8.3 L'attività di componente del Comitato non dà diritto a indennizzi o rimborsi a carico del Fondo.

9. Adesione e permanenza nel Fondo

- 9.1 Il lavoratore aderisce al Fondo in modo volontario mediante sottoscrizione di apposita domanda di adesione e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 9.2 Il lavoratore assunto dopo la costituzione del Fondo, superato il periodo di prova, potrà associarsi al Fondo entro i 30 giorni successivi, dandone preventiva comunicazione all'impresa, con effetto dal 1° giorno del mese successivo oppure potrà associarsi successivamente con le modalità di cui al punto 9.3.
- 9.3 I lavoratori già in forza potranno associarsi al Fondo in una delle due scadenze annuali: entro il mese di maggio con effetto dal 1° luglio del medesimo anno ed entro il mese di novembre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 9.4 All'atto dell'assunzione, e comunque prima dell'adesione, deve essere consegnata al lavoratore una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge.
Con il modulo di adesione il lavoratore si impegna al pagamento dei contributi previsti dal presente Accordo, e successive modifiche, e dallo Statuto, nonché a delegare il datore di lavoro ad operare le trattenute corrispondenti.
L'adesione del lavoratore comporta la contestuale adesione dell'impresa ove questa non sia già socia del Fondo.

10. Contribuzioni

- 10.1 La contribuzione al Fondo è dovuta nelle misure definite dal Contratto e dall'accordo 6 marzo 1997 di rinnovo della parte economica del 2° biennio contrattuale, che di seguito si riportano:

- a) con riferimento alla retribuzione:
 - contributo paritetico rispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori aderenti, pari all'1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza del lavoratore che aderisce al Fondo;
 - b) con riferimento all'accantonamento annuale del T.F.R. che maturerà successivamente all'iscrizione del lavoratore al Fondo:
 - 18% per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993;
 - 100% per i lavoratori di prima occupazione, assunti successivamente al 28 aprile 1993, fermo restando che, secondo quanto previsto dall'art.8, comma 2, legge n.335/95, la suddetta disposizione si applica non prima del 17 agosto 1999 per le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 25.
- 10.2 Fermo restando il contributo dell'impresa, così come definito al 1° comma, lett.a), il singolo lavoratore, decorsi tre esercizi dall'avvio del Fondo, può destinare contributi propri più elevati, in aggiunta a quelli sopra previsti, secondo le modalità che verranno definite dal Consiglio di Amministrazione.
- 10.3 Eventuali modifiche delle misure di contribuzione saranno stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 10.4 L'obbligo contributivo, di cui al 1° comma, è assunto dalle imprese nei confronti dei lavoratori soci del Fondo e pertanto la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualifica di soci del Fondo, ovvero la perdano successivamente.
- 10.5 Le contribuzioni al Fondo a carico dell'impresa e del lavoratore, ivi compreso l'importo derivante dal T.F.R., saranno trattenute mensilmente e versate al Fondo ogni 3 mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) alle scadenze previste per il versamento dei contributi previdenziali.
- 10.6 L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. Una volta all'anno il Fondo fornirà comunicazione ad ogni singolo lavoratore dei versamenti effettuati dalle imprese.
- 10.7 In caso di mancato o ritardato versamento delle imprese nei confronti del Fondo, queste dovranno provvedere:
- al versamento della contribuzione dovuta;
 - al riconoscimento, per il periodo considerato, del rendimento medio dell'anno risultante da certificazione ufficiale relativa all'ultimo esercizio;
 - al versamento, in favore del Fondo, degli interessi di mora nella misura stabilita per legge;

11. Prestazioni

- 11.1 Al verificarsi delle condizioni qui di seguito definite il lavoratore socio ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.
- 11.2 Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.
- 11.3 Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità, si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. La presente previsione troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza.

- 11.4 Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative di primaria importanza.
In ogni caso il diritto alle prestazioni sopra indicate è esigibile a condizione che i lavoratori soci abbiano cessato il rapporto di lavoro e si trovino nella situazione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni previste dal sistema obbligatorio.
- 11.5 Agli iscritti che provengano da altri Fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti al D.Lgs.n.124 e sue successive modificazioni. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
- 11.6 Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso; la liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.
- 11.7 In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge; in mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.
- 11.8 L'iscritto per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari ammessi dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, previa presentazione del preliminare di compravendita, integrato successivamente dall'atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare percentuale massimo nell'anno delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione della delibera medesima.
Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.
- 11.9 Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

12. Cessazione della contribuzione al Fondo

- 12.1 La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell'impresa, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.
- 12.2 La contribuzione cessa, altresì, nei casi previsti dal seguente punto 13, secondo le modalità ivi stabilite.

13. Trasferimento della posizione ad altro Fondo

- 13.1 Il lavoratore socio può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo:
- a) ad altro Fondo pensione complementare cui il lavoratore, persi i requisiti per la qualifica di socio di cui al precedente punto 2, abbia accesso in relazione ad una nuova

- attività lavorativa (nuovo rapporto di lavoro nell'ambito di un diverso settore contrattuale ovvero promozione a dirigente);
- b) ad altro Fondo pensione secondo quanto previsto dall'art.10, comma 3 bis del Decreto;
- 13.2 L'obbligo contributivo, sia a carico del lavoratore che dell'impresa, cessa con il mese successivo alla richiesta di trasferimento nel caso di cui alla lett.a); nell'ipotesi della lett.b) la richiesta di trasferimento andrà presentata al Fondo entro il 30 settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 13.3 Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene:
- entro sei mesi dalla richiesta nei casi di cui alla lett.a);
 - entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo nel caso indicato alla lett.b).
- 13.4 La richiesta di trasferimento presso altro Fondo può essere effettuata in concomitanza della perdita dei requisiti nei casi di cui alla lett.a); non prima di 5 anni di permanenza al Fondo durante i primi 5 anni di vita del Fondo medesimo, e successivamente a tale termine, non prima di cinque anni di permanenza al Fondo nel caso di cui alla lett.b).

14. Rapporto con altri Fondi

Ai sensi dell'art.9 comma 2 del Decreto, sussistendo, alla luce del presente Accordo, specifiche previsioni in merito alla costituzione di un Fondo pensione nella forma individuata dall'art.4 del Decreto medesimo, ai lavoratori nei cui confronti tale Accordo trova applicazione sarà rappresentata l'opportunità per l'equilibrio del Fondo di non aderire a Fondi pensione aperti.

15. Criteri gestionali e di scelta dei gestori

- 15.1 a) Nello Statuto sarà previsto che:
- le risorse finanziarie del Fondo vengano gestite integralmente mediante convenzione con più soggetti gestori di primario livello e di possibile apertura internazionale abilitati a svolgere attività di cui all'articolo 6 comma 1 del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, scelti in base a criteri di valutazione quali: fattori di solidità patrimoniale; volumi di risparmio complessivamente gestiti per conto terzi; risultati precedentemente ottenuti nel campo della gestione in un arco temporale significativo basati su dati obiettivamente raffrontabili e riferiti a un portafoglio di attività caratterizzato da una combinazione di rischio e rendimento certo;
 - l'individuazione delle varie tipologie dei soggetti gestori, la natura degli investimenti da privilegiare e la stipula delle convenzioni con i soggetti prescelti siano rispondenti a quanto previsto al riguardo dall'apposito Decreto del Ministero del Tesoro;
 - la recedibilità dalle convenzioni possa avvenire, da parte del Fondo, in qualsiasi momento senza penalizzazioni;
- 15.2 b) Nello Statuto sarà, inoltre, previsto che:
- il Fondo, per i primi tre esercizi, disponga di una gestione monocomparto, con o senza garanzia di risultato, in cui impiegare le somme accantonate nei Conti individuali dei lavoratori soci secondo profili di rischio determinati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso, che produca un unico tasso di rendimento medio uguale per tutti i lavoratori soci.

- il Consiglio di Amministrazione possa realizzare successivamente il passaggio ad una gestione pluricomparto, differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti, dopo l'acquisizione del parere del Comitato paritetico delle Organizzazioni Fondatrici e previa variazione dello Statuto.
- dell'eventuale delibera di attivazione della gestione pluricomparto, vengano adeguatamente informati gli associati, che potranno optare secondo regole e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

16 Regime delle spese

- 16.1 Dell'ammontare della contribuzione che alimenta la posizione previdenziale di ciascun lavoratore socio una quota, in percentuale della retribuzione annua contrattuale composta da minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità di funzione quadri, è destinata alla copertura dei costi amministrativi del Fondo. L'ammontare di tale quota è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio preventivo. Per il primo esercizio di attività del Fondo alla copertura delle spese non potrà essere destinato più dello 0,15% della retribuzione come sopra determinata. Da tale limite sono escluse le commissioni per la gestione del patrimonio ed il compenso per il servizio della banca depositaria.
- 16.2 All'atto dell'adesione il singolo lavoratore provvederà, con modalità che verranno definite, al versamento di un importo "una tantum" pari a L. 25.000.

17 Clausole generali

Qualora si producessero alterazioni sostanziali del quadro normativo, economico e finanziario entro il quale le parti hanno deciso la costituzione e definito il finanziamento del Fondo nazionale di categoria, le parti medesime, su richiesta di una di esse, si incontreranno per una verifica del presente accordo e per valutare le eventuali deliberazioni conseguenti.

18 Fase transitoria

- 18.1 All'atto del rogito per la costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando non si sia provveduto all'elezione dell'Assemblea e alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori contabili del Fondo.
- Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle imprese e 3 in rappresentanza dei lavoratori.
- Il Collegio dei Revisori contabili provvisorio è composto da 2 membri di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione provvisorio dovrà attuare gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo.
- 18.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 4 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento di 4000 adesioni.
- 18.4 Durante tale fase transitoria il Consiglio di Amministrazione curerà la promozione del Fondo presso i potenziali aderenti, predisponendo materiale illustrativo ed organizzando iniziative di divulgazione, in collaborazione con le parti stipulanti il presente Accordo.

- 18.5 Le spese di avvio e costituzione del Fondo (atti notarili, stampa e diffusione di materiale informativo e promozionale) saranno assunte da Federmaco a proprio carico.
- 18.6 Le adesioni che saranno raccolte successivamente all'approvazione della scheda informativa da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensioni saranno considerate adesioni condizionate al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.

19 Le parti si danno atto che le disposizioni del presente accordo sono correlate ed indiscindibili.

Letto, firmato, sottoscritto.

Federmaco

Feneal - UIL

Filca - CISL

Fillea - CGIL

27 gennaio 1999